

**DELIBERAZIONE 30 GIUGNO 2020**  
**248/2020/R/COM**

**DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19: MODALITÀ DI REINTEGRO DEGLI AMMONTARI NON VERSATI DA PARTE DEGLI UTENTI DEL TRASPORTO DI ENERGIA ELETTRICA E DELLA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE AI DISTRIBUTORI NONCHÉ DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA NON GIÀ VERSATI ALLA CSEA E AL GSE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1117<sup>a</sup> riunione del 30 giugno 2020

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (di seguito: legge di bilancio 2020);
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (di seguito: decreto-legge 6/2020);
- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
- il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (di seguito: decreto-legge 19/2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 (di seguito: dPCM 8 marzo 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 (di seguito: dPCM 9 marzo 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 (di seguito: dPCM 1 aprile 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 (di seguito: dPCM 10 aprile 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 (di seguito: dPCM 26 aprile 2020);

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 (di seguito: dPCM 17 maggio 2020);
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 29 luglio 2004, 138/04 (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2006, 108/06, in particolare il suo Allegato 2, recante “Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale” (di seguito: Codice di rete tipo della distribuzione gas o CRDG);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A, in particolare il suo Allegato A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell’Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/EEL, di adozione del Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell’energia elettrica (di seguito: Codice tipo del trasporto elettrico o CTTE);
- la deliberazione dell’Autorità 3 marzo 2017, 109/2017/R/EEL (di seguito: deliberazione 107/2019/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL (di seguito: deliberazione 107/2019/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 12 marzo 2020, 60/2020/R/COM (di seguito: deliberazione 60/2020/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 2 aprile 2020, 116/2020/R/COM (di seguito: deliberazione 116/2020/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 2 aprile 2020, 117/2020/R/COM (di seguito: deliberazione 117/2020/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 13 aprile 2020, 124/2020/R/COM (di seguito: deliberazione 124/2020/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 30 aprile 2020, 148/2020/R/COM (di seguito: deliberazione 148/2020/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 30 aprile 2020, 149/2020/R/COM (di seguito: deliberazione 149/2020/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2020, 192/2020/R/COM (di seguito: deliberazione 192/2020/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2020, 219/2020/R/COM, (di seguito: deliberazione 219/2020/R/COM);
- il vigente Testo integrato morosità gas (TIMG);
- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG);
- il vigente Testo integrato morosità elettrica (di seguito: TIMOE);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica (TIT);

- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2020 (RTDG 2020-2025)”, (di seguito: RTDG);
- il documento per la consultazione 28 maggio 2020, 193/2020/R/COM, recante “Evoluzione delle disposizioni di cui alle deliberazioni dell’Autorità 116/2020/R/COM, 149/2020/R/COM e 192/2020/R/COM adottate per via dell’emergenza COVID-19”;
- i lavori del Tavolo Tecnico tenutosi in data 29 ottobre 2019 presso gli uffici dell’Autorità, recante “Tavolo Tecnico Esazione Oneri Generali di Sistema”;
- i lavori del Tavolo Operativo tenutosi in data 27 gennaio 2020 presso gli uffici dell’Autorità, recante “Tavolo Operativo “gestione progresso””;
- i chiarimenti in ordine alla deliberazione 116/2020/R/COM pubblicati sul sito dell’Autorità in data 15 aprile 2020 e in data 4 maggio 2020.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi della legge 481/95, nonché del decreto legislativo 79/99 e del decreto legislativo 164/00, l’Autorità regola le modalità di accesso ed erogazione dei servizi in cui si articolano i settori dell’energia elettrica e del gas naturale;
- l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, l’11 marzo 2020, ne ha elevato la classificazione allo stato di pandemia;
- al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività sul territorio nazionale, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per 6 (sei) mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- a fronte dell’evoluzione della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione mondiale della sanità, col decreto-legge 6/2020, è stata prevista l’adozione, mediante appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (adottati secondo la procedura di cui all’articolo 3, commi 1 e 2), di misure straordinarie e urgenti volte al contenimento e alla gestione adeguata e proporzionata dell’epidemia da COVID-19;
- in attuazione del suddetto decreto-legge, si sono succeduti – in coerenza con l’evoluzione della diffusione sul territorio nazionale della suddetta epidemia – diversi decreti con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato e modulato una serie di misure, tra le quali – col dPCM 9 marzo 2020 – l’estensione all’intero territorio nazionale, dal 10 marzo al 3 aprile 2020, delle misure di cui all’articolo 1 del dPCM 8 marzo 2020, originariamente circoscritte ad alcuni

ambiti territoriali; in particolare, con il già richiamato dPCM 8 marzo 2020, e al fine di garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea, sono state previste specifiche misure igienico-sanitarie volte alla prevenzione e al contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

- inoltre, il dPCM 11 marzo 2020 e il dPCM 22 marzo 2020 hanno introdotto ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, prevedendo, fino al 3 aprile 2020, rispettivamente, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio dei servizi di ristorazione e quelli relativi alla persona, nonché la sospensione delle attività produttive industriali e commerciali a eccezione di alcune di cui è stato ritenuto necessario assicurare la continuità, individuate nell'allegato 1; tale elenco è stato successivamente aggiornato e ampliato con l'inserimento di ulteriori attività produttive e commerciali;
- successivamente, il decreto-legge 19/2020 ha previsto che, al fine di contenere e contrastare ulteriormente i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso e per periodi predeterminati non superiori a trenta giorni successivi al 3 aprile, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, misure di limitazione della circolazione delle persone, nonché la sospensione delle attività economiche non essenziali e delle situazioni che possano creare assembramenti di persone, in analogia alle misure già varate con i decreti di cui ai precedenti punti; le misure sopra citate sono accomunate dalla finalità di ridurre la diffusione dell'epidemia, limitando al minimo indispensabile contatti e occasioni di assembramento tra le persone, dissuadendo e in alcuni casi vietando gli spostamenti dalla propria abitazione;
- tale situazione, estesa sull'intero territorio nazionale, ha comportato evidenti difficoltà e disagi per i clienti finali, disagi che possono anche riverberarsi sull'ordinaria gestione dei rapporti contrattuali con i rispettivi fornitori, con potenziali criticità anche per questi ultimi e, di riflesso, per l'intera filiera settoriale.

**CONSIDERATO CHE:**

- nel contesto tratteggiato al precedente gruppo di considerati, l'Autorità ha adottato, in via d'urgenza, misure di tutela, tra le quali la deliberazione 12 marzo 2020, 60/2020/R/COM, con cui ha inteso tutelare i clienti finali e talune imprese dalle difficoltà e dai disagi connessi all'applicazione della sua regolazione, che consente al venditore al dettaglio di sospendere l'erogazione del servizio nei casi di inadempimento del cliente alle proprie obbligazioni di pagamento (di seguito: morosità). In particolare, con tale provvedimento, l'Autorità ha disposto che le c.d. procedure di gestione della morosità previste dalla regolazione dei contratti di somministrazione al cliente finale non trovassero applicazione con riferimento all'intero periodo di efficacia dei dPCM sino ad allora adottati (dPCM 9 marzo

2020 e dPCM 11 marzo 2020), compreso quindi tra il 10 marzo e il 3 aprile 2020 (nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, le predette procedure di gestione della morosità contemplano una sequenza di atti che prende avvio dalla costituzione in mora del cliente e si conclude con la disalimentazione fisica del punto di prelievo/riconsegna o, nell'impossibilità di tale disalimentazione, con la risoluzione del contratto e l'attivazione dei servizi di ultima istanza); i clienti finali beneficiari della suddetta misura sono stati originariamente individuati:

- con riferimento al settore dell'energia elettrica, nei clienti titolari di punti di prelievo in bassa tensione di cui al comma 2.3, lettere a), b) e c), del TIV;
  - con riferimento al settore del gas naturale, nei clienti titolari di punti di riconsegna di cui al comma 2.3, lettera a), del TIVG nonché alle lettere b) e d) del medesimo comma, ma con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno.
- in seguito alle proroghe delle misure di contenimento, disposte coi dPCM successivamente intervenuti, l'Autorità ha corrispondentemente prorogato l'efficacia della citata deliberazione 60/2020/R/COM; in particolare, la proroga è stata disposta, dapprima, con la deliberazione 2 aprile 2017, 117/2020/R/COM, sino al 3 aprile 2020; poi, con la deliberazione 124/2020/R/COM, sino al 3 maggio 2020; da ultimo, con la deliberazione 148/2020/R/COM sino al 17 maggio 2020;
  - con i suddetti provvedimenti di proroga, per quel che qui rileva, è stato anche riconosciuto, ai clienti beneficiari delle suddette misure, il diritto alla rateizzazione degli importi scaduti ma non ancora pagati alla fine del periodo di applicazione della deliberazione 60/2020/R/COM per i clienti serviti nei regimi di tutela o che hanno sottoscritto un contratto alle condizioni dell'offerta PLACET; inoltre, per il periodo compreso tra il 4 e il 17 maggio, l'insieme dei clienti beneficiari è stato ridotto ai soli clienti finali domestici (escludendo quindi i clienti non domestici originariamente contemplati nell'ambito soggettivo delle misure);
  - inoltre, con la deliberazione 219/2020/R/COM, l'Autorità è intervenuta introducendo alcune novità in materia di tutela dei consumatori, integrando l'attuale disciplina applicabile alla costituzione in mora in caso di morosità dei clienti finali nei due settori energetici contenuta nel TIMOE e nel TIMG, dando così attuazione alle previsioni di cui alla legge di bilancio 2020, già in vigore dall'1° gennaio 2020;
  - in particolare, tale provvedimento ha disposto, tra l'altro, che le tempistiche con cui il venditore può richiedere la sospensione della fornitura in costanza di mora siano estese sino a 40 giorni solari dal ricevimento, da parte del cliente finale, della comunicazione della costituzione in mora.

**CONSIDERATO CHE :**

- l'Autorità ha adottato, in via d'urgenza, la deliberazione 116/2020/R/COM, con cui ha inteso tutelare anche le diverse esigenze dei venditori strettamente connesse con la situazione emergenziale, disponendo, tra l'altro, con riferimento alle fatture di

trasporto dell'energia elettrica e alle fatture di distribuzione del gas naturale con scadenza nel mese di aprile 2020, specifiche deroghe rispetto la disciplina del CTTE, di cui all'Allegato B alla delibera 268/2015/R/EEL, e al CRDG, di cui all'Allegato 2 alla deliberazione 106/2006, circa:

- la procedura di inadempimento nei pagamenti degli utenti previste nell'ambito dei contratti di trasporto di energia elettrica;
  - la disciplina di gestione delle garanzie (adeguamento, maggiorazione, presentazione e rinnovo) per le situazioni sia emerse nel periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera (ma con effetti che si ripercuotono nel periodo emergenziale) sia dovute a cause derivanti dal particolare contesto emergenziale;
- in particolare, con riferimento alla gestione degli inadempimenti nei pagamenti, la deliberazione 116/2020/R/COM ha previsto che, per le fatture di trasporto dell'energia elettrica e di trasporto del gas naturale la cui scadenza di pagamento ricadeva nel mese di aprile 2020, fosse sospeso l'avvio delle procedure di inadempimento (contemplate dalla regolazione dei servizi di trasporto di energia elettrica e di distribuzione del gas naturale), qualora gli importi versati fossero almeno pari al 70% degli importi fatturati con riferimento ai soli punti alimentati in bassa tensione, per il settore elettrico, e almeno pari all'80% con riferimento al gas naturale; inoltre, con riferimento alle scadenze di pagamento intervenute nel periodo dal 10 al 31 marzo 2020 le procedure di inadempimento di pagamento già in essere sono state estese di 15 giorni lavorativi, in qualsiasi fase esse si trovassero, per entrambi i settori e, per l'energia elettrica, con riferimento agli ammontari fatturati per i soli punti alimentati in bassa tensione;
  - inoltre, la deliberazione 116/2020/R/COM ha previsto che, al ritardo di pagamento che avvenisse nel periodo di vigenza di tale provvedimento, non si applicasse il conteggio dei ritardi di pagamento di cui al punto 2.5, lettera c) del CTTE;
  - con riferimento alle deroghe alla disciplina delle garanzie previste dal Codice di rete, la deliberazione 116/2020/R/COM ha previsto che:
    - le procedure di gestione degli inadempimenti delle garanzie già in essere alla data di entrata in vigore della delibera fossero estese per ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alle loro scadenze;
    - le richieste di rinnovo della garanzia avviate successivamente all'entrata in vigore della delibera fossero estese per un ulteriore mese;
    - le richieste di maggiorazione e di presentazione della garanzia avviate nel periodo di vigenza della delibera fossero estese per ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alle loro scadenze;
    - con riferimento alla garanzia del *rating* creditizio, sia ammesso il livello di *rating* immediatamente inferiore al livello minimo tipicamente ammesso dal CTTE e dal CRDG nei casi di *downgrade*; in particolare, sono ammessi, quale livello minimo, i livelli BB+ di *Standard&Poor's Corporation* e *Fitch Ratings* o Ba1 di *Moody's Investor Services* o giudizio equipollente nel caso di ricorso ad agenzie di rating diverse in luogo dei livelli BBB di *Standard&Poor's Corporation* e *Fitch Ratings* o

Baa3 di *Moody's Investors Service* o livello equipollente in caso di ricorso ad agenzie di *rating* diverse, qualora il declassamento sia conseguenza delle dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; in virtù del fatto che i giudizi di *rating* resi disponibili al pubblico dalle agenzie emittenti, risulta accessibile e semplice a qualsiasi soggetto la verifica della causa dell'eventuale *downgrade*;

- poiché tali misure avrebbero potuto riflettersi sulla liquidità dei distributori per i versamenti degli oneri generali di sistema (di seguito anche: "OGdS") verso la CSEA e verso il GSE, l'Autorità ha inoltre disposto, con la medesima deliberazione 116/2020/R/COM, che ai distributori di entrambi i settori energetici sia consentito di versare alla CSEA e al GSE, nel rispetto dei termini previsti dalla regolazione, solamente una quota di fatturato mensile per OGdS con scadenza di pagamento nel periodo di vigenza della delibera; in dettaglio è stato consentito di versare, per il settore elettrico, il maggiore tra l'80% del fatturato mensile per OGdS dei punti alimentati in bassa tensione e la quota effettivamente incassata del medesimo fatturato; mentre per il settore gas naturale, il maggiore tra il 90% del fatturato mensile per OGdS e la quota effettivamente incassata del medesimo fatturato;
- dato il protrarsi dell'emergenza sanitaria, in conseguenza delle ulteriori proroghe della disciplina adottata con la deliberazione 60/2020/R/COM di cui al precedente gruppo di considerati, l'Autorità ha deciso di prorogare, correlativamente, anche le misure della deliberazione 116/2020/R/COM sia per il mese di maggio, con la deliberazione 149/2020/R/COM, sia per il mese di giugno, con la deliberazione 192/2020/R/COM;
- con quest'ultimo provvedimento, inoltre, in seguito ad apposite raccolte dati circa l'andamento dei tassi di mancato pagamento dei clienti finali nel periodo emergenziale, e poiché la deliberazione 149/2020/R/com aveva prorogato solo per ulteriori 14 giorni la previsione di sospensione della fornitura e ristretto l'ambito soggettivo ai soli clienti domestici, è stato previsto che gli importi versati, necessari per accedere alla sospensione delle procedure di inadempimento, fossero innalzati, per il settore elettrico, al 90% degli importi fatturati con riferimento ai soli punti alimentati in bassa tensione in luogo al 70% e al 90% con riferimento ai punti di riconsegna di gas naturale in luogo dell'80% previsti per le fatture in scadenza nei mesi di aprile e maggio;
- inoltre, con il medesimo provvedimento, in seguito ad apposite raccolte dati circa l'impatto delle disposizioni di cui alla deliberazione 116/2020/R/COM rispetto ai dati di fatturato in scadenza nel periodo emergenziale, e dei relativi importi effettivamente incassati dai distributori, è stato disposto anche l'adeguamento delle percentuali a tutela delle esigenze delle imprese distributrici del settore elettrico, rispetto ai loro obblighi di versamento degli OGdS nei confronti della CSEA e del GSE; in dettaglio, è stata prevista per i distributori la facoltà di versare il maggiore tra il 90% del fatturato mensile per OGdS dei punti alimentati in bassa tensione e la quota effettivamente incassata del medesimo fatturato in luogo all'80% previsto per le scadenze precedenti (rendendo così equivalente la percentuale minima da versare per OGdS nei due settori energetici, dal momento che, dalle risultanze delle

medesime raccolte dati, non è sorta la necessità di modificare la disciplina per il settore del gas naturale).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’Autorità ha avviato con la delibera 109/2017/R/EEL un procedimento volto, tra l’altro, all’individuazione di un meccanismo per riconoscere una adeguata e proporzionale compensazione ai venditori di energia elettrica rispetto all’eventuale mancato incasso, dai clienti finali, degli OGdS al contempo già versati al sistema elettrico (attualmente per il tramite dei distributori);
- pertanto, al fine di realizzare un confronto con gli operatori sui possibili interventi a vantaggio di tutti i soggetti coinvolti, l’Autorità ha convocato in data 29 ottobre 2019 un gruppo di lavoro, denominato “Tavolo Tecnico Esazione Oneri Generali di Sistema”, finalizzato in particolare all’acquisizione di elementi e informazioni utili alla futura adozione di specifici interventi in tema di modalità di esazione degli OGdS, attraverso l’interlocuzione con tutti i soggetti interessati; al tavolo tecnico hanno partecipato associazioni rappresentative degli operatori e di clienti finali domestici e delle imprese, l’Acquirente Unico, il GSE e la CSEA;
- al fine di proseguire i lavori in seguito alle informazioni ottenute, l’Autorità ha convocato in data 27 gennaio 2020 un ulteriore gruppo di lavoro, di natura più operativa, denominato “Tavolo Operativo “gestione pregresso””, e focalizzato specificamente sui possibili sviluppi circa l’introduzione del suddetto meccanismo con riferimento particolare alla gestione delle partite connesse con i mancati incassi registrati dagli utenti nel periodo pregresso (di seguito: Meccanismo pregresso OGdS); al Tavolo Operativo hanno partecipato associazioni rappresentative degli operatori e di clienti finali domestici e delle imprese, l’Acquirente Unico, il GSE e la CSEA;
- successivamente, al fine di acquisire ulteriori informazioni rispetto a quelle già acquisite nell’ambito del Tavolo Operativo, gli Uffici dell’Autorità hanno richiesto ai venditori di energia elettrica ulteriori dati circa gli OGdS fatturati e non incassati con riferimento agli anni precedenti;
- si sono, tuttavia, verificati ritardi da parte di alcuni soggetti nell’invio delle risposte i quali non hanno reso possibile la prosecuzione del lavoro in tempi brevi; ciò in quanto gli incontri dei suddetti gruppi di lavoro sono stati sospesi nel mese di marzo, in ragione dell’inattesa situazione emergenziale relativa all’epidemia da COVID-19.

**CONSIDERATO CHE:**

- l’Autorità, con la deliberazione 192/2020/R/COM, ha, fra l’altro, avviato un procedimento volto a all’adozione di un provvedimento finalizzato a definire le modalità e le tempistiche di versamento a saldo, da parte degli utenti del trasporto di energia elettrica e della distribuzione del gas naturale, degli ammontari non versati ai distributori e alla CSEA e al GSE nel periodo che va dall’ 1 aprile 2020

al 30 giugno 2020, periodo di vigenza della delibera 116/2020/R/COM, nonché finalizzato a definire la conclusione delle deroghe alla gestione delle garanzie in caso di *downgrade* del *rating*;

- pertanto, l’Autorità, con il documento per la consultazione 193/2020/R/COM, ha espresso i propri orientamenti circa le modalità e le tempistiche di conclusione delle deroghe introdotte con la deliberazione 116/2020/R/COM;
- in particolare, con riferimento alle modalità per il saldo degli ammontari non versati dagli utenti del trasporto di energia elettrica e della distribuzione del gas naturale, l’Autorità ha rappresentato l’intenzione di:
  - prevedere che ciascun utente possa scegliere tra un versamento *una tantum*, ovvero un piano di rateizzazione in tre rate di importo costante, aventi cadenza mensile e senza l’applicazione di alcun interesse, dell’ammontare dovuto al distributore; l’utente che sceglie la rateizzazione degli importi deve comunicarlo entro la fine del mese di agosto 2020 al distributore;
  - prevedere, in caso di ritardo nel pagamento delle rate da parte dell’utente, che quest’ultimo debba procedere al versamento in un’unica soluzione degli ammontari dovuti non ancora versati, con la conseguente applicazione della disciplina degli inadempimenti connessi al pagamento delle fatture, contenuta nel CTTE per il settore elettrico e nel CRDG per il settore del gas naturale;
  - con specifico riferimento al settore elettrico, prevedere che nell’ambito del procedimento per il saldo degli ammontari, sia garantita agli utenti, un’anticipazione del Meccanismo pregresso OGdS;
- con riferimento agli OGdS non versati alla CSEA e al GSE da parte delle imprese distributrici, l’Autorità ha prospettato, per tali soggetti, l’obbligo di versamento degli ammontari incassati dagli utenti e non già precedentemente versati a CSEA e al GSE, prevedendo in particolare che:
  - i distributori versino, in conformità alle discipline della RTDG e del TIT, rispettivamente: (a) per il settore del gas naturale, gli oneri di sistema incassati dal versamento *una tantum* o dal piano di rateizzazione dagli utenti della distribuzione, al netto di quanto già versato ai sensi del comma 5.2 della deliberazione 116/2020/R/COM e fino all’eventuale concorrenza dell’ammontare totale fatturato per OGdS nel periodo di applicazione della deliberazione 116/2020/R/COM, e (b) per il settore dell’energia elettrica, il totale degli OGdS incassati dal versamento *una tantum* o dal piano di rateizzazione dagli utenti del trasporto;
  - con specifico riferimento al settore dell’energia elettrica, le imprese distributrici possano presentare istanza di ammissione, per la sessione prevista nel 2021, al meccanismo di riconoscimento degli oneri altrimenti non recuperabili di cui alla deliberazione 50/2018/R/EEL (di seguito: Meccanismo di reintegro 50/2018), limitatamente alla quota parte eventualmente anticipata nel periodo di vigenza della deliberazione 116/2020/R/COM; in particolare, l’ammissione al suddetto meccanismo è condizionata al fatto che, in tale periodo, l’impresa distributtrice abbia complessivamente incassato dai venditori un ammontare inferiore rispetto

- a quanto essa stessa abbia versato con riferimento ai punti di prelievo in bassa tensione, e al fatto che la quota incassata del fatturato per gli OGdS nei mesi di vigenza della deliberazione 116/2020/R/COM sia compresa tra il 70% e l'80% del fatturato;
- al fine di garantire una puntuale rendicontazione dei versamenti OGdS da parte dei distributori, CSEA, entro il 15 marzo 2021, sia tenuta a rendere disponibile agli Uffici dell'Autorità alcune informazioni riguardanti i distributori di gas naturale e di energia elettrica;
  - con riferimento alle deroghe circa la gestione della garanzia reputazionale del *rating* in caso di *downgrade*, l'Autorità ha rappresentato l'intenzione di prevedere che gli utenti che hanno mantenuto l'accesso a tale garanzia in seguito alle deroghe circa il livello minimo ammesso, di cui al comma 3.1 e al comma 4.3 della deliberazione 116/2020/R/COM, possano continuare a operare mantenendo tale garanzia fintanto che opera nei loro confronti un declassamento del giudizio di *rating*, comunque non inferiore a quanto indicato nella citata deliberazione 116/2020/R/com.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- in merito agli orientamenti esposti nel documento per la consultazione 192/2020/R/COM, sono pervenute osservazioni scritte da parte di dodici operatori (utenti e distributori) e di otto associazioni loro rappresentative;
- con riferimento, più in particolare, all'orientamento dell'Autorità di consentire all'utente di scegliere se pagare in unica soluzione il saldo degli ammontari non versati, ovvero se procedere a una rateizzazione degli importi dovuti:
  - 11 operatori condividono, almeno in parte, gli orientamenti delineati dall'Autorità;
  - alcuni operatori e loro associazioni rappresentative, pur condividendo in linea generale i suddetti orientamenti, hanno tuttavia espresso la necessità che l'Autorità chiarisca i contenuti e le tempistiche della comunicazione che il distributore è tenuto a effettuare all'utente circa gli importi dovuti, assicurando anche all'utente un congruo periodo di tempo per verificare la correttezza dei calcoli comunicati dal distributore;
  - alcuni utenti, ritenendo che gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non si esauriranno a settembre, auspicano, taluni alternativamente altri congiuntamente, un incremento del numero delle rate previste (dalle tre prospettate dall'Autorità a sei o addirittura, in un caso, a otto), e uno spostamento della data prevista per il pagamento (*una tantum* o per la prima delle rate) a partire dal mese di gennaio 2021;
  - infine, un'associazione rappresentativa degli operatori ritiene che debbano essere riconosciuti gli oneri finanziari sostenuti dai distributori, a garanzia del loro equilibrio economico e finanziario, valorizzandoli al costo del debito  $k_d$  – definito dall'Autorità per la valorizzazione del WACC di settore, da applicare agli incassi tardivi degli ammontari fatturati dai

distributori nel periodo di vigenza della deliberazione 116/2020/R/com e alle somme il cui pagamento potrà essere ulteriormente dilazionato con la facoltà di rateizzazione; in modo simile, un operatore ritiene che, qualora l'utente opti per la rateizzazione, alle rate dovrebbe essere applicato un interesse pari al medesimo parametro  $k_d$  sopracitato, affinché la soluzione di versamento *una tantum* e la soluzione rateale risultino equilibrate;

- con riferimento all'orientamento dell'Autorità di prevedere, nell'ambito del piano di rateizzazione, un'anticipazione della somma che dovrà essere riconosciuta agli utenti del trasporto nell'ambito del Meccanismo progressivo OGdS:
  - quattro operatori e quattro associazioni hanno apprezzato l'iniziativa dell'Autorità;
  - cinque operatori e tre associazioni ritengono invece discriminatorio limitare un'anticipazione del Meccanismo progressivo OGdS ai soli utenti che hanno usufruito delle deroghe disposte con la deliberazione 116/2020/R/COM, escludendo quindi tutti quegli utenti che hanno invece versato la totalità degli ammontari dovuti;
  - due utenti e tre associazioni ritengono che il parametro  $\alpha$  dovrebbe assumere un valore pari al 15%, al fine di agevolare i venditori che abbiano registrato nel periodo di vigenza della deliberazione 116/2020/R/COM un'alta percentuale di mancato incasso dai propri clienti finali; mentre un'associazione rappresentativa degli operatori ritiene che tale parametro dovrebbe essere fissato in un intervallo tra il 20% e il 25%;
  - un operatore e un'associazione ritengono che dovrebbe essere inserito, nella formula per il calcolo degli oneri che ciascun utente non è tenuto a saldare, un fattore moltiplicativo che tenga conto del protrarsi della crisi quantificabile in 4 mesi, ovvero da settembre a dicembre 2020;
  - due operatori evidenziano come il meccanismo delineato comporti impatti operativi sui distributori; in particolare un operatore esprime perplessità circa la possibilità per i distributori di adeguare i propri processi interni necessari alla realizzazione del meccanismo di anticipazione;
  - infine, un operatore e un'associazione esprimono perplessità in merito all'assenza di definizione di criteri di accesso all'anticipo del Meccanismo progressivo OGdS, che potrebbe comportare difficoltà gestionali di riconciliazione in sede di implementazione definitiva del Meccanismo stesso;
- con riferimento alle modalità di versamento da parte delle imprese di distribuzione degli ammontari incassati dagli utenti e non già precedentemente versati a CSEA e al GSE, quattro operatori e tre associazioni condividono le modalità prospettate dall'Autorità; tra questi, un operatore tuttavia sostiene che gli ammontari da versare dovrebbero tenere in considerazione quanto eventualmente anticipato;

- con riferimento al recupero, nell'ambito del Meccanismo di reintegro 50/2018 (prima sessione 2021), della quota parte eventualmente anticipata dalle imprese distributrici nel periodo di vigenza della deliberazione 116/2020/R/COM:
  - tale orientamento non ha incontrato, in generale, il favore dei soggetti che hanno risposto alla consultazione;
  - tre operatori e due associazioni non ritengono corretto che le imprese distributrici debbano recuperare nel 2021 importi che sono stati da esse anticipati, subendo così un'eccessiva esposizione finanziaria; al contrario, essi sostengono che i distributori dovrebbero prioritariamente trattenere quanto anticipato, e solo successivamente versare alla CSEA e al GSE quanto dovuto;
  - un'associazione rappresentativa degli operatori ritiene che debba essere garantita, ai distributori che hanno versato a CSEA e GSE la totalità degli OGdS fatturati, la possibilità di recuperare, attraverso il Meccanismo di reintegro 50/2018, anche la quota parte di OGdS oggetto di anticipazione in base al Meccanismo pregresso OGdS;
- con riferimento all'orientamento di continuare a consentire l'accesso alla garanzia reputazionale del *rating* per gli utenti che hanno subito un declassamento a causa del contesto congiunturale connesso all'epidemia da COVID-19, finché tale ragione di declassamento perdura:
  - sei operatori e quattro loro associazioni rappresentative condividono le finalità di tale intervento; tra questi, tre associazioni e tre operatori ritengono tuttavia necessario delimitare a un massimo di 12 mesi tale previsione; un altro operatore, pur condividendo, ritiene che debbano essere implementate misure a tutela delle imprese di distribuzione;
  - tre operatori e due associazioni ritengono che sia limitante circoscrivere la disciplina ai soli utenti che hanno subito il *downgrade* nel periodo di vigenza della delibera 116/2020/R/COM, dal momento che gli effetti dell'emergenza non possono ancora ritenersi conclusi;
  - un operatore ritiene che, dato il protrarsi dell'emergenza sanitaria, sia opportuno abbassare ulteriormente il livello minimo di *rating* ammesso rispetto quanto già previsto dalla deliberazione 116/2020/R/COM;
  - un operatore e un'associazione ritengono che le imprese distributrici debbano essere dotate di criteri oggettivi volti a valutare se la causa del *downgrade* è imputabile all'emergenza sanitaria, dal momento che esse non hanno la competenza necessaria; in particolare l'associazione ritiene che debba essere un soggetto terzo che, a proprie spese, accerti che il *downgrade* sia imputabile alla situazione emergenziale.

**RITENUTO CHE:**

- con riferimento alle modalità con cui assicurare il pagamento a saldo degli ammontari non versati dagli utenti del trasporto di energia elettrica e della distribuzione del gas naturale, sia opportuno confermare l'assetto generale della

disciplina prospettata nel documento per la consultazione 193/2020/R/com; in particolare, si ritiene opportuno:

- confermare che ciascun utente possa scegliere, rispetto a ciascun distributore di cui è controparte, se effettuare il saldo in unica soluzione, ovvero accedere a un piano di rateizzazione trimestrale; al riguardo, si ritiene che tale cadenza temporale costituisca un ragionevole contemperamento tra le contrapposte esigenze: (a) da un lato, degli utenti di avere a disposizione un intervallo di tempo congruo rispetto alle esigenze di reperire la necessaria liquidità; e (b) dall'altro lato, dei distributori (e più in generale del sistema) di limitare al massimo il rischio di inadempimento connesso all'esposizione dell'utente nei confronti del sistema; al riguardo, la previsione prospettata nel documento per la consultazione 193/2020/R/COM costituisce una soluzione intermedia ragionevole tra il piano di rateizzazione semestrale auspicato in alcune osservazioni e la limitazione del saldo al solo versamento *una tantum*, ottimale per la sicurezza del sistema;
- non accogliere la richiesta, avanzata da alcuni soggetti, di riconoscere ai distributori gli oneri finanziari sostenuti, mediante una loro valorizzazione al costo del debito  $k_d$ ; infatti, innanzi tutto, dagli elementi acquisiti emerge che si tratta di un onere che, diversamente da quanto affermato dai distributori, non ha affatto compromesso né alterato l'equilibrio economico di tali imprese; inoltre, il mancato riconoscimento di un tale onere risulta coerente con la scelta compiuta dall'Autorità, con deliberazione 60/2020/R/com (così come modificata dalle deliberazioni 117/2020/R/COM, 124/2020/R/COM e 148/2020/R/COM), di lasciare in capo al venditore, controparte del cliente finale che ha beneficiato delle misure ivi previste, l'analogo onere finanziario connesso alla mancata previsione di interessi da applicare in occasione del pagamento tardivo;
- si possa confermare che il pagamento del saldo debba avvenire a partire dal mese di settembre 2020; tale termine risulta infatti pienamente congruo e adeguato per gli utenti del trasporto al fine di recuperare le somme in precedenza eventualmente non incassate dai propri clienti; ciò sia in considerazione del fatto che la sospensione delle procedure di gestione della morosità verso alcune tipologie di clienti finali, disposta dalla deliberazione 60/2020/R/COM, ha cessato di operare nel mese di maggio 2020, sia tenuto conto del nuovo termine di preavviso per la sospensione della fornitura introdotto dalla deliberazione 219/2020/R/COM;
- ai fini di non gravare in modo eccessivo sulla ordinaria attività di tutti gli attori coinvolti, in ottica di semplificazione e riduzione delle incombenze amministrative, sia opportuno delineare una procedura in termini congrui, uniforme e relativa all'interazione tra distributori e i relativi utenti per consentire a questi ultimi la scelta tra le due modalità di versamento previste;

- con riferimento all'orientamento di riconoscere, nell'ambito del piano di rateizzazione o del versamento una-tantum, un'anticipazione della somma che dovrà essere riconosciuta agli utenti del trasporto di energia elettrica nell'ambito del Meccanismo pregresso OGdS, le posizioni fortemente divergenti emerse in consultazione, nonché la possibilità di introdurre discriminazioni a scapito di utenti del trasporto che abbiano versato la totalità degli OGdS loro fatturati (e, per contro, la eccessiva complessità gestionale e operativa per eventualmente garantire anche a questi ultimi un anticipo dei suddetti importi), rendano opportuno non implementare il suddetto orientamento, facendo in tal modo convergere le risorse organizzative disponibili verso una più spedita ripresa dei lavori del sopra richiamato Tavolo Operativo;
- con riferimento alle modalità e alle tempistiche di versamento da parte delle imprese distributrici degli OGdS non versati alla CSEA e al GSE, anche alla luce della diffusa condivisione degli orientamenti dell'Autorità, si possa confermare quanto prospettato nel documento per la consultazione 193/2020/R/COM;
- con riferimento alla possibilità, per le imprese distributrici di energia elettrica di fare istanza di ammissione al Meccanismo di reintegro 50/2018, in occasione della sessione 2021, per la quota parte eventualmente anticipata ai sensi nel periodo di vigenza della delibera 116/2020/R/COM, non sia necessario introdurre la disciplina prospettata nel documento per la consultazione 193/2020/R/COM, in quanto, dalle informazioni acquisite dagli Uffici dell'Autorità sull'impatto delle disposizioni di cui alla deliberazione 116/2020/R/COM rispetto ai dati di fatturato in scadenza nel periodo emergenziale, e dei relativi importi effettivamente incassati dai distributori, è emerso che questi ultimi, nel settore elettrico, hanno costantemente registrato una percentuale d'incasso superiore all'80%, con la conseguenza che la previsione posta in consultazione non troverebbe applicazione;
- con riferimento alle deroghe circa la gestione della garanzia reputazionale del *rating*, in parziale accoglimento di alcune osservazioni pervenute:
  - sia opportuno prevedere che la disciplina introdotta dalla deliberazione 116/2020/R/COM continui ad applicarsi non solo per gli utenti che hanno subito un *downgrade* nel periodo di vigenza del medesimo provvedimento, ma trovi anche applicazione con riferimento a tutti quegli utenti che hanno subito un *downgrade* (per il livello ivi contemplato) durante l'intero periodo oggetto dello stato di emergenza definito dalla delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, ovverosia fino al 31 luglio 2020; ciò ovviamente a condizione che la causa del *downgrade* sia l'emergenza sanitaria medesima;
  - sia inoltre opportuno che le suddette deroghe trovino applicazione fino a massimo dodici mesi dal momento in cui tale *downgrade* ha avuto luogo; ciò in considerazione dell'andamento tipicamente annuale adottato dalle agenzie di *rating* nella emissione e nell'aggiornamento dei giudizi;

- non siano invece fondate le richieste, avanzate da alcuni operatori, di prevedere speciali previsioni di pubblicità in quanto i giudizi di *rating* sono di agevole reperimento e consultazione, essendo pubblicati dalle agenzie emittenti congiuntamente a un'esauriente spiegazione delle cause che hanno comportato l'attribuzione del giudizio assegnato;
- sia confermato l'obbligo di CSEA e GSE di rendere disponibile agli Uffici dell'Autorità entro il giorno 15 marzo 2021 le informazioni riguardanti i versamenti degli OGdS di cui al presente provvedimento da parte dei distributori di gas naturale e di energia elettrica come indicato in fase di consultazione

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

*Modalità per il saldo degli ammontari non versati dagli utenti del trasporto di energia elettrica e della distribuzione del gas naturale ai sensi della deliberazione 116/2020/R/COM*

- 1.1 Gli utenti del trasporto di energia elettrica e della distribuzione del gas naturale che hanno pagato solo parzialmente, ai sensi della deliberazione 116/2020/R/COM, l'importo delle fatture di cui al paragrafo 2.2 dell'Allegato C al Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica (CTTE) e delle fatture relative al servizio di distribuzione di gas naturale di cui al paragrafo 12.2 del Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale (CRDG) con scadenza nei mesi di aprile 2020, maggio 2020 e giugno 2020, sono tenuti a versare ai distributori gli ammontari non già corrisposti alternativamente:
  - a. con versamento in unica soluzione (c.d. versamento *una-tantum*) entro l'ultima scadenza regolata ai sensi del CTTE e del CRDG del mese di settembre;
  - b. con piano di rateizzazione articolato in tre rate mensili di importo costante, senza l'applicazione di interessi, la cui prima rata ha scadenza di pagamento coincidente con l'ultima scadenza regolata ai sensi del CTTE e del CRDG del mese di settembre.
- 1.2 I distributori di energia elettrica e di gas naturale sono tenuti a comunicare a ciascun utente entro il giorno 31 luglio 2020, l'ammontare complessivo dovuto e non già corrisposto ai sensi della deliberazione 116/2020/R/COM nonché il piano di rateizzazione di cui al comma 1.1.
- 1.3 L'utente, qualora decida di saldare gli ammontari dovuti ai distributori ricorrendo al piano di rateizzazione, è tenuto a darne comunicazione al distributore interessato entro il decimo giorno lavorativo successivo alla ricezione della comunicazione. In caso di mancata comunicazione alle imprese

distributrici il saldo dovrà necessariamente avvenire secondo la modalità di versamento *una-tantum* di cui al comma 1.1, lettera a).

- 1.4 In caso di inadempimento nel pagamento di cui al comma 1.1 il distributore è tenuto ad avviare, con riferimento al servizio di trasporto dell'energia elettrica, la disciplina degli inadempimenti connessi al pagamento delle fatture, di cui al paragrafo 5 dell'Allegato B al CTTE e con riferimento alla distribuzione del gas naturale l'escussione delle garanzie prestate dagli utenti ai sensi del combinato disposto dai paragrafi 7, 12.4.6 del CRDG e dal comma 24.6 della deliberazione 138/04 o, in mancanza di garanzia prestata, la diffida ad adempiere di cui al paragrafo 13.2.2 del CRDG e al comma 26bis.2 della deliberazione 138/04. Qualora l'utente abbia optato per il versamento secondo le modalità di cui al comma 1.1 lett. b. del presente provvedimento, il distributore è tenuto ad applicare la suddetta disciplina con riferimento a tutte le rate non già versate e non solo alla singola rata per la quale si è verificato l'inadempimento.

## **Articolo 2**

*Modalità per il saldo degli oneri generali di sistema non versati a CSEA e al GSE dai distributori di energia elettrica e del gas naturale ai sensi della deliberazione 116/2020/R/com*

- 2.1 Le imprese distributrici di energia elettrica sono tenute a versare alla CSEA e al GSE, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso, gli oneri generali di sistema incassati nell'ambito del versamento *una-tantum* o del piano di rateizzazione di cui al comma 1.1.
- 2.2 Le imprese di distribuzione di gas naturale sono tenute a versare alla CSEA, entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre cui è avvenuto l'incasso, gli oneri generali di sistema incassati nell'ambito del versamento *una-tantum* o del piano di rateizzazione di cui al comma 1.1.
- 2.3 I versamenti di cui ai commi 2.1 e 2.2 sono al netto di quanto già versato ai sensi della deliberazione 116/2020/R/COM, fino a concorrenza del totale fatturato per oneri generali di sistema nel periodo di applicazione della deliberazione 116/2020/R/COM.

## **Articolo 3**

*Disposizioni in materia di rating creditizio degli utenti del trasporto dell'energia elettrica e di distribuzione del gas naturale*

- 3.1 Qualora intervenga o sia già intervenuto, nel corso del periodo di emergenza introdotto con la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, un

*downgrade* del livello di *rating* detenuto dall'utente del servizio di trasporto di energia elettrica o dalla sua società controllante ai sensi del paragrafo 4.2, lettera b., dell'Allegato B al CTTE, tale variazione non comporta il venire meno del requisito di cui al paragrafo 4.1, lettera c., dell'Allegato B al CTTE per 12 mesi dal momento in cui tale *downgrade* ha avuto luogo, laddove il giudizio risulti almeno pari al livello BB+ di *Standard&Poor's Corporation* e *Fitch Ratings* o Ba1 di *Moody's Investors Service* o giudizio equipollente nel caso di ricorso ad agenzie di *rating* diverse e solo nel caso in cui il *downgrade* sia avvenuto in ragione del contesto congiunturale connesso alle misure contenitive dell'epidemia da COVID-19.

- 3.2 Qualora intervenga o sia già intervenuto, nel corso del periodo di emergenza introdotto con la delibera del 31 gennaio 2020 dal Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, un *downgrade* del livello di *rating* detenuto dall'utente del servizio di distribuzione di gas naturale o dalla sua società controllante, tale variazione non comporta il venire meno del requisito di cui al paragrafo 7 del CRDG per 12 mesi dal momento in cui tale *downgrade* ha avuto luogo, laddove il giudizio risulti almeno pari al livello BB+ di *Standard&Poor's Corporation* o Ba1 di *Moody's Investors Service* e solo nel caso in cui il *downgrade* sia avvenuto in ragione del contesto congiunturale connesso alle misure contenitive dell'epidemia da COVID-19.

#### **Articolo 4**

##### *Disposizioni finali*

- 4.1 CSEA raccoglie presso le imprese distributrici, e comunica all'Autorità entro il 15 marzo 2021, le seguenti informazioni con riferimento a tutti i distributori di gas naturale e di energia elettrica:
- con riferimento a ciascun mese del periodo di applicazione delle disposizioni della deliberazione 116/2020/R/COM quanto fatturato per oneri generali di sistema a ciascun utente che si è avvalso delle disposizioni della deliberazione 116/2020/R/COM e l'ammontare da questo versato prima dell'avvio della modalità di versamento di cui al comma 1.1 lettere a. e b.;
  - gli importi che non sono stati versati dalle imprese distributrici a CSEA e GSE ai sensi della deliberazione 116/2020/R/COM con riferimento ai mesi del periodo di applicazione del provvedimento medesimo;
  - gli importi versati dagli utenti con le modalità di cui all'Articolo 1, comma 1.1 lettere a. e b.;
  - gli importi che sono stati versati dai distributori a CSEA e GSE ai sensi dell'Articolo 2;

- la differenza tra gli importi non versati nel periodo oggetto della deliberazione 116/2020/R/COM e quanto restituito alla CSEA e al GSE a seguito dei versamenti ai sensi dell'Articolo 2;
  - la quadratura delle suddette partite con i connessi movimenti attivati sul conto COVID-19.
- 4.2 Le comunicazioni di cui ai commi 1.2 e 1.3 devono avvenire per mezzo di canali che garantiscano una ricevuta di avvenuta consegna.
- 4.3 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dello Sviluppo Economico, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e al Gestore dei servizi energetici S.p.A..
- 4.4 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

30 giugno 2020

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*